

Alla PROVINCIA DI PIACENZA
C.so. Garibaldi 50
29121 Piacenza
PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

e p.c.

AG/U.O. Service e Patrimonio
Sede

AL CAPOCANTONIERE ANAS S.S. 10 "Padana Inferiore"
Sig. Giovanni BOZZARI
Mail: g.bozzari@stradeanas.it

AL CAPOCANTONIERE ANAS S.S. 10 "Padana Inferiore"
Sig. Renato D'AGOSTINO
Mail: r.dagostino@stradeanas.it

AL CAPONUCLEO DI MANUTENZIONE ANAS
Geom. Umberto RIZZO

LORO SEDI

ASO AMAURY SPORT ORGANISATION
RCS SPORT SPA
PEC: ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it

OGGETTO: S.S. 10 "Padana Inferiore" nel tratto compreso tra il Km 164+878 ed il Km 184+495 - 111° Tour De France 2024 – 3° tappa – Piacenza - Torino in programma il 01/07/2024

Con riferimento all'oggetto, riscontrando le richieste di codesti enti relativamente, con la presente, questa Struttura Territoriale,

VISTO: l'art n° 9 del Nuovo Codice della strada (D.Lgs. n°285/2 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA: la L.R. n° 36 del 19.12.2002;

VISTO: l'art. n° 2 del D.Lgs. del 15.01.2002 n° 9;

VISTO: l'art. n° 1 del D.L. n° 21 del 20.06.2002;

VISTA: la Legge n° 168 del 01.08.2002.

concede, limitatamente ai tratti di competenza,

Struttura Territoriale Emilia Romagna
Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna T [+39] 051 6301111 - F [+39] 051 244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



NULLA OSTA

allo svolgimento della manifestazione competitiva in oggetto, in programma il 01/07/2024 e lungo la S.S.10 "Padana Inferiore" nel tratto compreso tra il Km 164+878 ed il Km 184+495, sotto le seguenti condizioni, a cui dovranno scrupolosamente attenersi sia i partecipanti sia gli organizzatori:

- con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione, obbligo di effettuare una scrupolosa ricognizione sulla strada statale interessata, al fine di valutare tutte le eventuali evenienze in relazione ad anomalie ed imperfezioni che dovessero costituire impedimento al transito o che dovessero determinare l'assunzione di particolari norme comportamentali da parte dei partecipanti e del relativo seguito (es. auto e moto), manlevando ANAS da ogni eventuale richiesta risarcitoria per danni a persone o cose che derivi dalla mancata osservanza di quanto indicato;
- obbligo di verificare la compatibilità della manifestazione con le restrizioni veicolari vigenti (es. restringimenti della carreggiata, sensi unici alternati etc), consultando, tra l'altro, il sito istituzionale Anas (www.stradeanas.it) alla sezione "Info viabilità" menù "Ordinanze WEB" all'interno del quale sono presenti i provvedimenti emessi dall' ANAS Struttura Territoriale Emilia Romagna, in relazione alle disposizioni – provvisorie o permanenti – di modifica alla circolazione lungo la rete stradale di competenza, nonché tenendo in debita considerazione l'Ordinanza n. 223/2022/BO, prot. CDG-0198813-P, con la quale è stata disposta la "Proroga dei limiti di transitabilità delle strade ex Provinciali, ora di competenza di Anas S.p.A., a seguito del trasferimento avvenuto in attuazione del DPCM 21/11/2019";
- obbligo dell'istituzione, lungo il percorso e lungo le eventuali deviazioni, di un idoneo servizio di sorveglianza, al fine di garantire, con opportuno pilotaggio, la regolarità del traffico;
- obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale, all'ambiente, alle piantagioni ed agli impianti;
- obbligo di non lasciare rifiuti lungo il percorso e di osservare tutte le cautele per quanto attiene il pericolo di incendi;
- obbligo del ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti in materia, con particolare riferimento al Codice della Strada ed al Regolamento di attuazione;
- nel caso di chiusura anche parziale al traffico di tratti delle SS.SS., dovrà essere emessa apposita ordinanza in merito, da parte della competente Prefettura, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente Codice della Strada;
- la Polizia Municipale dei Comuni interessati, previa eventuale intesa con il personale Sorvegliante dell'ANAS, dovrà provvedere ad apporre tutta la segnaletica temporanea necessaria a fornire la corretta segnalazione al traffico veicolare della chiusura in atto, nonché il percorso alternativo individuato, il tutto nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo

Regolamento di esecuzione, nonché conformemente agli schemi segnaletici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002;

- obbligo di bonifica del piano viabile da perdite di lubrificanti e/o carburanti;
- In relazione a quanto sopra, dovrà altresì provvedersi al temporaneo occultamento della segnaletica verticale permanente in contrasto con la disciplina del traffico temporaneamente vigente;
- al termine della manifestazione, si dovrà provvedere al ripristino dei luoghi e della segnaletica permanente lungo le strade statali interessate.

Rimane altresì espressamente stabilito che questa Struttura Territoriale non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa di tale manifestazione anche in conseguenza di deviazioni o interruzioni al transito veicolare.

Il Capo del Centro di Manutenzione A

Ing. Alfredo COZZI



Il Responsabile Area Gestione Rete

Ing. Gennaro COPPOLA

